

COMUNE DI POLAVENO

(Provincia di BRESCIA)

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA
PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI ATTIVI
ALLA CURA, ALLA GESTIONE CONDIVISA E
ALLA RIGENERAZIONE DEI BENI COMUNI**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale nr 10 del 28.04.2025

Sommario

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Definizioni.....	3
Articolo 3 - Principi generali	4
Articolo 4 – I cittadini attivi	4
Articolo 5 – Azioni ed interventi previsti nei patti di collaborazione	5
Articolo 6 - Ambiti di responsabilità.....	5
Articolo 7 - Individuazione dei beni comuni e degli spazi pubblici	6
Articolo 8 - Patto di collaborazione	6
Articolo 9 - Contenuti delle proposte per la cura, gestione condivisa e/o rigenerazione di beni comuni	6
Articolo 10 - Disposizioni generali.....	7
Articolo 11 - Le proposte di collaborazione.....	7
Articolo 12 - Durata della collaborazione	8
Articolo 13 - Forme di sostegno - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali.....	8
Articolo 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale.....	8
Articolo 15 - Attribuzione di eventuali sostegni economici per l'esecuzione dell'attività.....	8
Articolo 16 - Autofinanziamento	9
Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate.....	9
Articolo 18 - Comunicazione collaborativa	9
Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione	9
Articolo 20 - Prevenzione e rischi	10
Articolo 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità.....	10
Articolo 22- Clausole interpretative	10
Articolo 23- Disposizioni transitorie	10
Allegato 1 – Patto di Collaborazione	11

Articolo 1 - Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione, dello Statuto comunale e sulla base dei principi contenuti nell'art. 3 della presente, disciplina le forme di collaborazione tra i cittadini e l'amministrazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni, dando in particolare attuazione agli articoli 2, 3, 118 comma 4, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione e all'art. 1,c. 2-bis, legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. Le disposizioni si applicano nei casi di collaborazione tra cittadini e amministrazione avviati per iniziativa dei cittadini o su sollecitazione dell'amministrazione comunale.
3. Il presente Regolamento trova applicazione all'interno del territorio del Comune di Polaveno.
4. L'amministrazione comunale, con il presente Regolamento intende:
 - a) coinvolgere la cittadinanza nella gestione, tutela e valorizzazione dei beni comuni;
 - b) sensibilizzare i cittadini, singoli o associati, all'importanza della tutela dei beni comuni e, quindi, di tutto l'ambiente comunale;
 - c) creare, attraverso processi di partecipazione attiva della cittadinanza, occasioni di aggregazione sociale che possano favorire i rapporti interpersonali e la conoscenza dei valori dei beni comuni e stimolare ed accrescere il senso di appartenenza alla comunità di Polaveno.
5. Restano ferme e distinte dalla materia oggetto del presente le previsioni regolamentari del Comune che disciplinano l'erogazione dei benefici economici e strumentali a sostegno delle associazioni, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Articolo 2 – Definizioni

Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

- a) beni comuni: i beni, materiali e immateriali, che i cittadini e l'amministrazione riconoscono essere funzionali al benessere della comunità e dei suoi membri, all'esercizio dei diritti fondamentali della persona ed all'interesse delle generazioni future, attivandosi di conseguenza nei loro confronti ai sensi dell'articolo 118 comma 4 della Costituzione, per garantirne e migliorarne la fruizione individuale e collettiva, condividendo con l'amministrazione la responsabilità della loro cura, gestione condivisa o rigenerazione;
- b) Comune o amministrazione: il Comune di Polaveno nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative;
- c) cittadini attivi: tutti i soggetti, compresi i bambini, singoli, associati o comunque riuniti in formazioni sociali, anche informali o di natura imprenditoriale, che indipendentemente dai requisiti riguardanti la residenza o la cittadinanza si attivano per periodi di tempo anche limitati per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani ai sensi del presente regolamento;
- d) amministrazione condivisa: il modello organizzativo che, attuando il principio costituzionale di sussidiarietà orizzontale, consente di dare vita a rapporti non aventi carattere sinallagmatico tra cittadini e amministrazione per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- e) proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa dei beni comuni in forma condivisa con l'amministrazione, a condizione che tali interventi non configurino forme di sostituzione di servizi essenziali che devono essere garantiti dal Comune stesso secondo le leggi ed i regolamenti vigenti. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune;
- f) patto di collaborazione: l'atto attraverso il quale il Comune e i cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi di cura, rigenerazione o gestione condivisa di beni comuni urbani;
- g) cura in forma condivisa: azioni e interventi volti alla protezione, conservazione e manutenzione dei beni comuni urbani;
- h) rigenerazione: interventi volti al recupero dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;
- i) gestione condivisa: interventi finalizzati alla valorizzazione sociale e fruizione collettiva dei beni comuni urbani, con caratteri di inclusività, integrazione e sostenibilità anche economica;

- j) spazi pubblici: particolare categoria di beni comuni urbani costituita da aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

Articolo 3 - Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:
 - a) fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e orientano le proprie attività al perseguitamento esclusivo di finalità di interesse generale;
 - b) pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle forme di sostegno assegnate delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate. Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti;
 - c) responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili;
 - d) inclusività e apertura: gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che, in qualsiasi momento, altri cittadini interessati possano dare il proprio contributo aggregandosi alle attività;
 - e) pari opportunità e contrasto delle discriminazioni: la collaborazione tra amministrazione e cittadini attivi promuove le pari opportunità per genere, origine, età, cittadinanza, condizione sociale, credo religioso, orientamento sessuale e disabilità;
 - f) sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini non ingeneri oneri superiori ai benefici né costi superiori alle risorse disponibili e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali e sull'utilizzo dei beni comuni da parte delle generazioni future;
 - g) proporzionalità: l'amministrazione commisura alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione, semplificando al massimo il rapporto con i cittadini attivi;
 - h) adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene comune e delle persone al cui benessere esso è funzionale;
 - i) informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza;
 - j) autonomia civica: l'amministrazione riconosce il valore costituzionale dell'autonomia iniziativa dei cittadini e predisponde tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo da parte di tutti i cittadini;
 - k) prossimità e territorialità: l'amministrazione riconosce nelle comunità locali i soggetti da privilegiare per la definizione di patti di collaborazione per la cura, la rigenerazione e la gestione condivisa dei beni comuni urbani.

Articolo 4 – I cittadini attivi

- 1) L'intervento di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani, inteso quale concreta manifestazione di partecipazione e strumento per il pieno sviluppo della persona umana e la

costruzione di legami di comunità, è aperto a tutti i soggetti, singoli o associati, senza necessità di ulteriore titolo di legittimazione.

- 2) I cittadini attivi possono svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni come singoli o attraverso le formazioni sociali, anche informali, in cui esplicano la propria personalità.
- 3) Nel caso in cui i cittadini si attivino attraverso formazioni sociali, le persone che sottoscrivono i patti di collaborazione di cui all'articolo 8 del presente regolamento rappresentano, nei rapporti con il Comune, la formazione sociale che assume l'impegno di svolgere interventi di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni.
- 4) Le attività di cura, rigenerazione e gestione condivisa dei beni comuni svolte dai cittadini attivi non comportano in alcun modo la costituzione di un rapporto di lavoro con il Comune, né danno vita ad un rapporto di committenza da parte del Comune ai soggetti realizzatori.
- 5) Gli interventi di cura, gestione condivisa e rigenerazione dei beni comuni urbani possono costituire progetti di servizio civile in cui il Comune può, secondo modalità concordate con i cittadini attivi, impiegare i giovani a tal fine selezionati.
- 6) La partecipazione ad attività di cura, gestione condivisa e di rigenerazione dei beni comuni urbani è aperta a tutti. Nel caso di cittadini minorenni, la loro partecipazione può avvenire sotto la responsabilità di un cittadino di maggiore età e con il consenso dei genitori.

Articolo 5 – Azioni ed interventi previsti nei patti di collaborazione

1. La collaborazione tra Comune e cittadinanza attiva può prevedere differenti livelli di intensità e complessità, ed in particolare:
 - a) la cura occasionale;
 - b) la cura costante e continuativa;
 - c) la gestione condivisa;
 - d) la rigenerazione
2. La collaborazione tra cittadinanza attiva e Comune per la cura, la gestione condivisa e/o la rigenerazione dei beni comuni urbani di cui al presente regolamento può comprendere, a mero titolo esemplificativo:
 - a) disponibilità di beni mobili e immobili, materiali, immateriali e digitali;
 - b) attività di progettazione, organizzazione, coordinamento, gestione, accompagnamento, animazione, aggregazione, assistenza, formazione, produzione culturale, realizzazione di eventi e iniziative, comunicazione, monitoraggio, valutazione;
 - c) realizzazione, manutenzione, restauro, riqualificazione di beni mobili e immobili.

Articolo 6 - Ambiti di responsabilità

I cittadini attivi realizzano in autonomia le attività loro attribuite nei patti di collaborazione, con riguardo, nella misura in cui l'attività lo richiede, alle seguenti responsabilità (elenco esemplificativo):

- custodia degli spazi, dei beni mobili ed immobili, materiali, immateriali e digitali e dei beni strumentali assegnati;
- conduzione degli impianti tecnologici eventualmente presenti;
- sicurezza generale dei cittadini impegnati nelle attività oggetto del patto di collaborazione, delle interferenze lavorative, della sicurezza antincendio e delle misure antinfortunistiche;
- sicurezza dei cittadini attivi impegnati nelle attività di rigenerazione, rientranti nell'ambito della manutenzione ordinaria, ad esempio negli interventi riguardanti edifici scolastici;
- sicurezza del pubblico che fruisce delle attività oggetto del patto di collaborazione con attenzione al rispetto dei parametri di affollamento e alla presenza dei presidi di assistenza sanitaria previsti dalla normativa per eventi e manifestazioni;
- protezione dei dati e della privacy;

Articolo 7 - Individuazione dei beni comuni e degli spazi pubblici

1. La Giunta Comunale individua, nell'ambito del patrimonio immobiliare del Comune, singoli immobili e spazi pubblici in stato di parziale o totale disuso o deperimento che, per ubicazione, caratteristiche strutturali e destinazione funzionale, si prestano ad interventi di cura (occasionale o costante e continuativa), gestione condivisa e rigenerazione da realizzarsi mediante patti di collaborazione di cui all'articolo 8.
2. La Giunta può valutare anche proposte di collaborazione presentate da cittadinanza attiva negli ambiti previsti dal presente Regolamento.

Articolo 8 - Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadinanza attiva concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione degli interventi di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il contenuto del patto varia in relazione al grado di complessità degli interventi concordati e della durata della collaborazione. Il patto, avuto riguardo alle specifiche necessità di regolazione che la collaborazione presenta, definisce in particolare:
 - a) gli obiettivi che la collaborazione persegue e le azioni di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione;
 - b) la durata della collaborazione, le cause di sospensione o di conclusione anticipata dalla stessa;
 - c) le modalità di azione, il ruolo ed i reciproci impegni, anche economici, dei soggetti coinvolti, i requisiti ed i limiti di intervento;
 - d) le modalità di fruizione collettiva dei beni comuni urbani oggetto del patto;
 - e) l'eventuale definizione di strumenti di coordinamento e governo (comunque denominati: cabina di regia, comitato di indirizzo, ecc.) e partecipazione (forme di coordinamento delle formazioni sociali attivi sul territorio interessato, consultazioni, assemblee, focus group, altri processi strutturati di costruzione della decisione);
 - f) le reciproche responsabilità, anche in relazione a quanto disposto dalle norme in materia di sicurezza dei luoghi e dei lavoratori;
 - g) le conseguenze di eventuali danni occorsi a persone o cose in occasione o a causa degli interventi di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione, la necessità e le caratteristiche delle coperture assicurative e l'assunzione di responsabilità secondo quanto previsto dagli artt. 20 e 21 del presente regolamento, nonché le misure utili ad eliminare o ridurre le interferenze con altre attività;
 - h) le garanzie a copertura di eventuali danni arrecati al Comune in conseguenza della mancata, parziale o difforme realizzazione degli interventi concordati;
 - i) le eventuali forme di sostegno messe a disposizione dal Comune;
 - j) le modalità di documentazione delle azioni realizzate, di monitoraggio periodico e di misurazione dei risultati prodotti dalla collaborazione fra cittadinanza attiva e il Comune;
3. Il patto di collaborazione può disciplinare forme di pubblicità e comunicazione di azioni o interventi realizzati anche grazie ad atti di mecenatismo.

Articolo 9 - Contenuti delle proposte per la cura, gestione condivisa e/o rigenerazione di beni comuni

1. Le proposte devono essere redatte con le modalità e la documentazione messa a disposizione dal Comune.
2. Le proposte di collaborazione che prefigurano la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione di beni mobili e immobili devono pervenire al Comune corredate dalla documentazione atta a descrivere in maniera esatta e puntuale l'intervento che si intende realizzare.
3. Il patto di collaborazione può prevedere che la cittadinanza attiva assuma in via diretta la realizzazione, la manutenzione, il restauro, la riqualificazione dei beni mobili e immobili.

4. Resta ferma, per i lavori eseguiti, la normativa vigente in materia di requisiti e qualità degli operatori economici, esecuzione e collaudo di opere pubbliche.
5. Ove possibile, sono ammessi lavori di autocostruzione. In tal caso gli uffici competenti devono verificare la qualità dei materiali e delle opere.
6. La durata del programma del patto di collaborazione non supera normalmente i nove anni. Periodi più lunghi possono eventualmente essere pattuiti in considerazione del particolare impegno finanziario richiesto per opere di recupero edilizio del bene immobile.
7. Il Comune può destinare agli interventi di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione di cui al presente capo gli immobili confiscati alla criminalità organizzata ad esso assegnati dall'Amministrazione.

Articolo 10 - Disposizioni generali

1. Per favorire e promuovere le migliori relazioni tra Amministrazione Comunale ed i cittadini attivi, la Giunta Comunale valuterà le proposte di collaborazione e coinvolgerà i responsabili dei vari settori dell'Ente, tenuto conto dell'ambito di loro competenza.
2. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere sempre il consenso del Comune ed essere trasfuse in apposito Accordo, approvato e sottoscritto dalle parti, e propriamente dal cittadino attivo o dal rappresentante legale delle associazioni o delle libere forme associative di cui fa parte e dal responsabile comunale competente per settore.
3. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene comune o un medesimo spazio pubblico, tra loro non integrabili, la scelta della proposta da sottoscrivere sarà effettuata mediante procedure di tipo partecipativo e previa valutazione di un accordo condiviso tra più soggetti interessati, se possibile, e comunque nel rispetto dei criteri che saranno previamente determinati in relazione alla tipologia del bene comune e/o dello spazio pubblico interessato. A tali criteri ed alle modalità di presentazione delle relative manifestazioni d'interesse sarà data adeguata pubblicità.

Articolo 11 - Le proposte di collaborazione

1. La manifestazione dell'assenso del Comune e la formazione dei patti di collaborazione si differenziano a seconda che:
 - a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune anche tramite avviso pubblico;
 - b) la stessa sia presentata a seguito di una proposta pervenuta da cittadinanza attiva negli ambiti previsti dal presente regolamento;
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita la cittadinanza attiva a presentare progetti di cura, gestione condivisa e/o di rigenerazione, nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento. La Giunta Comunale, in questa fattispecie, individua il bene oggetto della proposta di collaborazione, approva le linee di indirizzo per la sua cura, gestione condivisa e/o rigenerazione e l'eventuale avviso pubblico nonché l'Ufficio competente delegato alla conclusione del patto di collaborazione.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1 la struttura deputata alla gestione della proposta di collaborazione, ricevuta la stessa la istruisce nel minor tempo possibile, di norma entro 30 giorni, salvo la necessità di acquisire da enti terzi pareri, visti o nulla osta. Di quanto sopra viene contestualmente data notizia al soggetto che ha presentato la proposta di patto.
4. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere, il Comune lo comunica al richiedente illustrandone le motivazioni o chiedendo informazioni aggiuntive.
5. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del responsabile dell'area di competenza.

Articolo 12 - Durata della collaborazione

La durata delle attività oggetto di patto di collaborazione, in relazione a un bene di proprietà comunale, può essere concordata tra l'Amministrazione comunale e i soggetti coinvolti.

Il patto di collaborazione può essere revisionato, modificato e/o subire integrazioni in qualsiasi momento, sia su richiesta dei cittadini attivi sottoscrittori che dall'Amministrazione comunale.

È ammesso il recesso dai patti di collaborazione in qualsiasi momento, di norma senza sanzioni o penali.

Nel caso le attività siano effettuate in modo non conforme ai patti, la Civica Amministrazione può risolvere unilateralmente il rapporto, senza penalizzazioni.

Articolo 13 - Forme di sostegno - Esenzioni ed agevolazioni in materia di canoni e tributi locali

1. Le attività svolte nell'ambito dei patti di collaborazione che richiedono l'occupazione di suolo pubblico sono escluse dall'applicazione del canone in quanto attività assimilabili a quelle svolte per attività di pubblico interesse.
2. Il Comune, nell'esercizio della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, potrà disporre ulteriori esenzioni ed agevolazioni, in materia di entrate e tributi, a favore delle formazioni sociali che svolgono attività nell'ambito dei patti di collaborazione di cui all'art. 8 del presente regolamento.

Articolo 14 - Materiali di consumo e dispositivi di protezione individuale

1. Il Comune può mettere a disposizione dei cittadini attivi, come definiti dall'art. 2, e nei limiti delle risorse disponibili, beni strumentali, attrezzature comunali, eventuali materiali di consumo, nel caso in cui si tratti di proposta di cura occasionale, nonché eventuali dispositivi di protezione individuale – se disponibili - necessari per lo svolgimento delle attività. In ogni caso occorre che le modalità, i termini e le condizioni siano specificato in apposito patto di collaborazione.
2. Nelle altre ipotesi di proposte di cura o di rigenerazione, l'eventuale partecipazione del Comune sotto forma di messa a disposizione di mezzi, attrezzature dovrà essere disciplinata nel patto di collaborazione, così come l'eventuale messa a disposizione di materiale di consumo, specificando la tipologia, la quantità massima ed il relativo valore economico.
3. Gli strumenti, le attrezzature ed i dispositivi sono forniti, dietro sottoscrizione di apposito verbale di consegna, in comodato d'uso e, salvo il normale deterioramento dovuto all'uso, devono essere restituiti in buone condizioni al termine delle attività.

Articolo 15 - Attribuzione di eventuali sostegni economici per l'esecuzione dell'attività

1. Il Comune può assumere direttamente, nei limiti delle risorse disponibili, oneri per la realizzazione di azioni e interventi nell'ambito di patti di collaborazione.
2. Qualora il patto di collaborazione abbia ad oggetto azioni e interventi di cura, di gestione condivisa e/o di rigenerazione dei beni comuni urbani che il Comune ritenga di particolare interesse pubblico e le risorse che la cittadinanza attiva è in grado di mobilitare non appaiano adeguate, il patto di collaborazione può prevedere l'attribuzione di vantaggi economici a favore della cittadinanza attiva.
3. Tali vantaggi dovranno essere sottoposti ad una valutazione da parte del Comune in termini di costo/beneficio al fine di produrre risparmi e liberare risorse da utilizzare per altri interventi.
4. L'erogazione dei vantaggi economici sarà effettuata solo a fronte della presentazione da parte della cittadinanza attiva della documentazione attestante le spese effettivamente sostenute attinenti al Patto.

Articolo 16 - Autofinanziamento

1. Il Comune agevola le iniziative della cittadinanza attiva volte a reperire fondi per le azioni di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione dei beni comuni urbani a condizione che sia garantita la massima trasparenza sulla destinazione delle risorse raccolte sul loro puntuale utilizzo.
2. Nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, il patto di collaborazione può prevedere la realizzazione di attività economiche, di carattere temporaneo o permanente, comunque accessorie nell'ambito del programma di azioni e interventi previsti dal patto, finalizzate all'autofinanziamento.

Articolo 17 - Forme di riconoscimento per le azioni realizzate

1. Il patto di collaborazione, al fine di fornire visibilità alle azioni realizzate dalla cittadinanza attiva nell'interesse generale, può prevedere e disciplinare forme di pubblicità quali, ad esempio, l'installazione di targhe informative, menzioni speciali, spazi dedicati negli strumenti informativi nel rispetto della normativa vigente.
2. La visibilità concessa non può costituire in alcun modo una forma di corrispettivo delle azioni realizzate dalla cittadinanza attiva, rappresentando una semplice manifestazione di riconoscimento pubblico dell'impegno dimostrato e uno strumento di stimolo alla diffusione delle pratiche di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 18 - Comunicazione collaborativa

1. Il Comune, al fine di favorire il progressivo radicamento della collaborazione con i cittadini, utilizza tutti i canali di comunicazione a sua disposizione per informare sulle opportunità di partecipazione alla cura ed alla rigenerazione dei beni comuni urbani.
2. Il Comune riconosce nella rete civica il luogo naturale per instaurare e far crescere la conoscenza del rapporto di collaborazione con e tra i cittadini.
3. Il rapporto di collaborazione mira in particolare a:
 - a) consentire ai cittadini di migliorare le informazioni, arricchendole delle diverse esperienze a disposizione;
 - b) favorire il consolidamento di reti di relazioni fra gruppi di cittadini, per promuovere lo scambio di esperienze e di strumenti;
 - c) mappare i soggetti e le esperienze di cura e rigenerazione dei beni comuni, facilitando ai cittadini interessati l'individuazione delle situazioni per cui attivarsi.

Articolo 19 - Misurazione e valutazione delle attività di collaborazione

1. La documentazione delle attività svolte e la valutazione delle risorse impiegate rappresentano un importante strumento di comunicazione con la cittadinanza attiva. Attraverso la corretta redazione e pubblicazione di tali documenti è possibile dare visibilità, garantire trasparenza ed effettuare una valutazione dell'efficacia dei risultati prodotti dall'impegno congiunto della cittadinanza attiva e Comune.
2. La valutazione delle attività realizzate si attiene ai seguenti principi generali in materia di:
 - a) chiarezza: le informazioni contenute devono avere un livello di chiarezza, comprensibilità e accessibilità adeguato ai diversi soggetti a cui la valutazione è destinata;
 - b) comparabilità: la tipologia di informazioni contenute e le modalità della loro rappresentazione devono essere tali da consentire un agevole confronto sia temporale sia di comparazione con altre realtà con caratteristiche simili e di settore;
 - c) periodicità: le rendicontazioni devono essere redatte con cadenza annuale e comunque alla conclusione del patto di collaborazione, parallelamente alla rendicontazione contabile in senso stretto, ferma restando la possibilità di prevedere, nel patto di collaborazione, valutazioni intermedie;
 - d) verificabilità: i processi di raccolta e di elaborazione dei dati devono essere documentati in modo tale da poter essere oggetto di esame, verifica e revisione. Gli elementi relativi alle singole aree di

valutazione devono essere descritti in modo da fornire le informazioni quantitative e qualitative utili alla formulazione di un giudizio sull'operato svolto.

3. La valutazione deve contenere informazioni relative a:
 - a) obiettivi, indirizzi e priorità di intervento;
 - b) azioni e servizi resi;
 - c) risultati raggiunti;
 - d) risorse disponibili e utilizzate.

Articolo 20 - Prevenzione e rischi

1. L'espletamento delle attività di cui ai patti di collaborazione è svolto dalla cittadinanza attiva nel rispetto delle normative in materia di sicurezza con assunzione di tutti i rischi connessi;
2. La cittadinanza attiva si impegna a sottoscrivere per accettazione ed a rispettare le indicazioni fornite dal Comune circa le modalità operative cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale eventualmente fornito in dotazione o concordato con il Comune compresi i dispositivi di protezione individuale occorrenti;
3. I legali rappresentanti delle associazioni assumono l'obbligo di portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività i contenuti del patto di collaborazione sottoscritto e di vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.
4. Il patto di collaborazione disciplina le eventuali coperture assicurative dei privati contro gli infortuni e per la responsabilità civile verso terzi connessi allo svolgimento dell'attività di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione dei beni comuni urbani, in conformità alle previsioni di legge e, in ogni caso, secondo criteri di adeguatezza alle specifiche caratteristiche dell'attività svolta.

Articolo 21 - Disposizioni in materia di riparto delle responsabilità

1. Il patto di collaborazione indica e disciplina in modo puntuale i compiti di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione dei beni comuni urbani concordati tra il Comune e la cittadinanza attiva e le connesse responsabilità.
2. La cittadinanza attiva che collabora con il Comune alla cura, gestione condivisa e/o rigenerazione di beni comuni urbani risponde degli eventuali danni cagionati, per colpa o dolo, a persone o cose nell'esercizio della propria attività.
3. La cittadinanza attiva che collabora con il Comune alla cura, gestione condivisa e/o rigenerazione di beni comuni urbani assume, ai sensi dell'art. 2051 del Codice Civile, la qualità di custodi dei beni stessi, tenendo sollevato ed indenne il Comune da qualsiasi pretesa al riguardo, anche con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione dei rischi.

Articolo 22- Clausole interpretative

Allo scopo di agevolare la collaborazione tra Comune e cittadinanza attiva, le disposizioni del presente regolamento devono essere interpretate ed applicate nel senso più favorevole alla possibilità per la cittadinanza attiva di concorrere alla cura, alla gestione condivisa e/o alla rigenerazione dei beni comuni urbani.

Articolo 23- Disposizioni transitorie

Le esperienze di collaborazione, già avviate tra il Comune e la cittadinanza attiva alla data di entrata in vigore del regolamento, potranno essere disciplinate da patti di collaborazione, nel rispetto delle disposizioni del presente regolamento dei beni comuni.

Allegato 1 – Patto di Collaborazione

PATTO DI COLLABORAZIONE

Il presente Patto di collaborazione è stato redatto ai sensi del *Regolamento Comunale per la partecipazione dei cittadini attivi alla cura, alla gestione condivisa e alla rigenerazione dei beni comuni urbani* approvato dal Consiglio Comunale con propria Delibera nr XX del XX/XX/XXXX e definisce e disciplina le modalità di collaborazione per la cura condivisa di _____

TRA

Il Comune di Polaveno, con sede in Piazza Guglielmo Marconi, 4 - 25060 Polaveno (BS), (C.F. 00827470170, P.IVA 00580340982), rappresentato _____, Responsabile del Servizio _____, di seguito denominato “*il Comune*”

E

L'Associazione _____, avente sede in _____, C.F. _____, rappresentata da _____ nato a _____ in data _____, residente a _____ via _____ n. ____ C.F. _____, di seguito denominato “*proponente*”;

Entrambi di seguito denominati “le parti”;

Nell'ambito delle attività e dei servizi disciplinati dal Regolamento comunale sui beni comuni.

PREMESSO che

- l'art. 118 comma 4 della Costituzione, nel riconoscere il principio della sussidiarietà orizzontale, affida ai soggetti che costituiscono la Repubblica, il compito di favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- il Comune di Polaveno, in accoglimento di tale principio, ha approvato apposito Regolamento dei beni comuni con deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del 28/04/2025, il quale disciplina la collaborazione tra la cittadinanza attiva ed il Comune per la cura, gestione condivisa e/o la rigenerazione dei beni comuni urbani e l'accesso a specifiche forme di sostegno;
- l'art. 3 del Regolamento citato, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale, sancisce i principi generali diretti a disciplinare le forme di collaborazione dei cittadini con il Comune, quali la fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, prossimità e territorialità,
- il Patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e la cittadinanza attiva concorda tutto ciò che è necessario per realizzare interventi di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione dei beni comuni e per promuovere l'innovazione sociale attivando collaborazioni tra le diverse risorse presenti nella comunità;
- il Patto di collaborazione stabilisce un rapporto di reciproca fiducia e presuppone che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguitamento di finalità di interesse generale.

CONSIDERATO CHE:

- Che in data XX/XX/XXXX con prot. n. XXXXX il proponente ha avanzato una proposta di collaborazione volta _____;
- Il Comune individua nel Responsabile del Servizio _____ l'interfaccia che cura i rapporti con il proponente per pervenire alla stesura del seguente Patto di Collaborazione come frutto di un lavoro di dialogo e confronto, il cui contenuto va adeguato al grado di complessità degli interventi e alla durata concordati in co-progettazione, regolando in base alle specifiche necessità i termini della stessa;
- La Giunta Comunale ha espresso il proprio assenso con deliberazione n. XX del XX/XX/XXXX;

Tutto ciò premesso e considerato

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1. OBIETTIVI E AZIONI DI CURA CONDIVISA

Il presente Patto di collaborazione persegue i seguenti obiettivi di cura, gestione condivisa e/o rigenerazione dei seguenti beni comuni urbani:

2. MODALITA' DI COLLABORAZIONE

Le parti si impegnano a:

- Operare in uno spirito di leale collaborazione per la migliore realizzazione delle attività/ servizio oggetto del presente patto di collaborazione;
- Conformare la propria attività ai principi di sussidiarietà, efficienza, economicità, trasparenza e sicurezza;
- Ispirare le proprie relazioni ai principi di sussidiarietà orizzontale, fiducia reciproca, pubblicità e trasparenza, responsabilità, inclusività e apertura, pari opportunità e contrasto delle discriminazioni, sostenibilità, proporzionalità, adeguatezza e differenziazione, informalità, autonomia civica, prossimità e territorialità, valorizzando il pregio della partecipazione. In particolare le parti si impegnano a scambiarsi tutte le informazioni utili per il proficuo svolgimento delle attività;
- Svolgere le attività di cui al presente Patto di Collaborazione nel rispetto dei principi del Regolamento dei beni comuni;

Il proponente si impegna a:

Il Comune si impegna a:

3. FORME DI SOSTEGNO

Il Comune sostiene la realizzazione delle attività concordate attraverso:

4. RENDICONTAZIONE, VALUTAZIONE E VIGILANZA

- Il proponente si impegna a fornire al Comune a fine attività una relazione illustrativa degli interventi svolti.
 - Il Comune si impegna a pubblicare la rendicontazione ed ogni altra documentazione sul sito del Comune, nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali (Regolamento UE n.2016/679; decreto legislativo n. 196/2003). Per tale fine, il proponente presta il proprio consenso al trattamento dei dati personali.
 - Il Comune si riserva la facoltà di effettuare le opportune valutazioni sulla realizzazione delle attività di controllo ivi compresi sopralluoghi specifici.
 -
-
-

5. FORME DI AUTOFINANZIAMENTO

In materia di autofinanziamento, visto l'art. 17 del Regolamento dei beni comuni approvato con Delibera di Consiglio comunale n. XX del 28/04/2025, si concede

6. DURATA, RINNOVO, INTERRUZIONE E REVOCÀ

Il Patto di collaborazione è valido dalla data di sottoscrizione fino al XX/XX/XXXX e non è rinnovabile tacitamente.

Decaduta la validità del presente patto di collaborazione, l'area dovrà essere riconsegnata al Comune, con tutte le migliorie effettuate, non ammettendosi alcuna azione di rivalsa a nessun titolo presente e futuro, per il recupero delle spese sostenute.

La collaborazione potrà essere rinnovata ed in tal caso andrà riformulata in un nuovo patto di collaborazione in base ad eventuali nuove esigenze delle parti.

La mancata osservanza da parte del Proponente degli impegni assunti può comportare il mancato riconoscimento delle forme di sostegno fino a giungere alla sospensione temporanea del patto di collaborazione o alla revoca. Il Comune può disporre altresì la revoca del presente patto di collaborazione, per sopravvenuti motivi di interesse pubblico.

Ciascuna delle parti può risolvere il presente Patto di Collaborazione in ogni momento mediante comunicazione scritta con preavviso di almeno 30 giorni.

7. RESPONSABILITÀ'

Il Proponente si impegna a rispettare le modalità operative a cui attenersi al fine di operare in condizioni di sicurezza e ad utilizzare correttamente il materiale ed i dispositivi di protezione individuale ritenuti necessari in base alla valutazione dei rischi.

Il Proponente si impegna a portare a conoscenza dei soggetti coinvolti nella realizzazione delle attività previste il contenuto del presente Patto di collaborazione e a vigilare al fine di garantire il rispetto di quanto in esso concordato.

Il Proponente, in nome e per conto di tutti i soggetti coinvolti, dichiara di aver ricevuto adeguata informazione circa le modalità operative al fine di operare in condizioni di sicurezza e di rispetto della vigente legislazione in tema di prevenzione e sicurezza.

Per quanto non contemplato dal presente Patto di collaborazione si fa riferimento a quanto previsto dal Regolamento sui beni comuni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. XX del 28/04/2025.

Polaveno, lì _____

Il Proponente

Per il Comune di Polaveno

Il Responsabile del Servizio _____